

***MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA  
DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO***

Emanato con D.R. n. 12991 del 24 ottobre 2013  
Pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo il 31 ottobre 2013  
In vigore dal 1° novembre 2013

## **MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO**

### **ART. 1**

#### **Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di istituzione e copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.

### **Art. 2**

#### **Istituzione di posti - convenzioni**

1. L'Università degli Studi di Milano – Bicocca può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario con oneri finanziari interamente a carico di enti esterni.

2. Le convenzioni, di cui al precedente articolo dovranno espressamente definire:

- il programma di ricerca
- le risorse messe a disposizione
- la durata

3. L'istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato avviene con delibera del Dipartimento, sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di una lettera di intenti dell'Ente finanziatore.

4. La convenzione sarà stipulata dal Rettore.

5. I soggetti, pubblici o privati, interessati a finanziare posti di professore straordinario a tempo determinato, possono versare il costo relativo in un'unica soluzione o in quote da corrispondere in date concordate dalle parti.

6. Nel caso in cui il finanziatore, se privato, scelga di corrispondere l'importo in più rate dovrà consegnare all'Ateneo idonea fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all'intero finanziamento.

### **Art. 3**

#### **Modalità di copertura dell'incarico**

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avverrà tramite conferimento di appositi incarichi a:

- soggetti che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 210/98, o l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca;
- soggetti, anche dipendenti presso gli enti finanziatori, che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione. In tale caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
  - laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca;
  - svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma per almeno sette anni continuativi, ovvero tre anni continuativi se congiunti al titolo di Dottore di ricerca;
  - svolgimento dell'attività didattica in Italia o all'estero;

- organizzazione, direzione coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- possesso di documentata attività in campo clinico e assistenziale per i settori scientifico-disciplinari che la prevedono;
- rilevanza della produzione scientifica con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare di cui si chiede il posto.

2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può in ogni caso protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari di ruolo.

3. Gli incarichi possono essere attribuiti con le seguenti modalità:

- a. conferimento diretto
- b. procedura di selezione

#### **Art. 4**

##### **Conferimento diretto**

1. L'Ente finanziatore formula al Dipartimento la proposta corredata del progetto di ricerca indicando il soggetto in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Il Dipartimento, previo parere obbligatorio della scuola, ove costituita, valuta la candidatura proposta e la documentazione inviata.

3. In caso di valutazione positiva il Dipartimento trasmette relazione, dando atto del parere positivo della scuola, al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito, eventualmente coadiuvato da una Commissione, all'uopo costituita, composta da membri esterni.

#### **Art. 5**

##### **Procedura di selezione**

1. Il bando di indizione della procedura di selezione viene emanato dal Rettore ed è pubblicato sul sito dell'Ateneo, del MIUR e della CRUI. Il bando è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Nel bando saranno indicati:

- il numero dei posti da coprire;
- il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
- il programma di ricerca;
- il Dipartimento di riferimento;
- il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- il trattamento economico e previdenziale;
- i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la delibera dovrà fare espresso riferimento alle competenze cliniche richieste e alla struttura dove l'attività verrà svolta.
- le modalità e il termine di presentazione delle domande.

#### **Art. 6**

##### **Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione**

1. La Commissione è nominata dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su indicazione del Dipartimento interessato.

2. La Commissione è costituita da tre professori di prima fascia, di cui non più di uno appartenente al Dipartimento interessato e almeno uno appartenente ad altro Ateneo anche straniero, del settore concorsuale oggetto del progetto di ricerca.

3. Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee (n. 251 del 11.3.2005), nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.

#### **Art. 7**

##### **Valutazione**

1. La Commissione individua il soggetto a cui dovrà essere conferito l'incarico, a seguito di valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 2 mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
5. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore.

#### **Art. 8**

##### **Conferimento dell'incarico**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prevista dal bando.
2. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il professore straordinario, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:
  - la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
  - il trattamento economico complessivo;
  - il trattamento previdenziale e assicurativo;
  - la struttura di afferenza;
  - il settore concorsuale di riferimento;
  - il regime di impegno orario.
3. Gli incarichi hanno una durata massima di tre anni rinnovabili, per una sola volta, previa stipula di una nuova convenzione. Possono essere conferiti incarichi di durata inferiore purché coerenti con il progetto di ricerca proposto e comunque non inferiori ad un anno.
5. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

#### **Art. 9**

##### **Trattamento giuridico ed economico**

1. E' riconosciuto, al soggetto titolare dell'incarico, per tutto il periodo di durata del rapporto, lo status giuridico dei professori ordinari ed il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con l'Ente proponente.
2. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra Ente convenzionato ed Università.

#### **Art. 10**

##### **Incompatibilità**

1. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. I titolari dei predetti incarichi non possono essere dipendenti dell'Università di Milano – Bicocca né di altra istituzione universitaria italiana.
3. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 nonché dal regolamento di Ateneo in materia.

#### **Art. 11**

##### **Attribuzione compiti didattici**

1. Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvederà, d'intesa con la Scuola ove prevista, alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi ed al periodo di svolgimento delle stesse, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

#### **Art. 12**

##### **Valutazione finale - rinnovo**

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, è prevista una valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal professore straordinario: tale valutazione verrà effettuata sia dal Dipartimento sia dal soggetto finanziatore.

#### **Art. 13**

##### **Decadenza e risoluzione del rapporto**

1. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione dell'Università non si presentino per la presa di servizio, salvi i giustificati e documentati motivi.
2. In caso di dimissioni volontarie del titolare dell'incarico il rapporto si intende risolto previa comunicazione all'Università almeno 90 giorni prima della data di dimissione.
3. Le dimissioni volontarie del titolare non pregiudicano la riassegnazione del contratto ad altra persona per il tempo rimanente.

#### **Art. 14**

##### **Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.